Divisione Risorse Finanziarie 2020 01265/013
Area Tributi e Catasto
Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria-Imposta di Soggiorno
GC
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

16 giugno 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Marco GIUSTA.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), A TITOLO GRATUITO, A CITTADINI RESIDENTI E CONTRIBUENTI. LINEE D'INDIRIZZO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68 è stato disciplinato l'utilizzo della posta elettronica certificata e ne sono state precisate le regole specifiche.

Al fine di rendere più efficienti e innovativi i rapporti tra cittadini ed istituzioni, con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, viene emanato il "Codice dell'Amministrazione Digitale". Il Codice è costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini; in particolare:

- L'art. 3-bis stabilisce che *"Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater";*
- L'art. 5-bis stabilisce che "l*a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese";*
- L'art. 6 prevede inoltre che *"Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida";*
- In base all'art. 48 del medesimo decreto "*la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del* comma 1*, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta".*

Successivamente, con l'emanazione del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza.

In particolare l'art. 16, comma 9, del D.L. 185 ha stabilito che le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e professionisti, in regola con gli adempimenti previsti nello stesso decreto, possano avvenire tramite PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. I suddetti soggetti devono pertanto adempiere pubblicando regolarmente il proprio indirizzo PEC.

Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 5, commi 1 e 2, questo obbligo viene esteso anche alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti.

A seguito della conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012, la PEC diventa un obbligo per tutte le imprese, e tale incombenza si aggiunge alle altre indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185 e il DPCM 6.5.2009, hanno previsto la nascita della c.d. CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), una modalità di posta elettronica, gratuita per il cittadino ma dedicata esclusivamente alle comunicazioni certificate tra pubbliche amministrazioni e cittadini. Il servizio di CEC-PAC, attivo dal 2009, è cessato completamente dal 18 settembre 2015.

Rivestono, inoltre, particolare importanza le norme che disciplinano i diritti digitali dei cittadini e definiscono gli strumenti per il loro esercizio.

Il Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 ha introdotto i domicili digitali dei cittadini e dei soggetti che, a titolo volontario, vogliano eleggere tale domicilio per ricevere le comunicazioni da parte delle P.A. e dei gestori di servizi pubblici.

L'art. 3-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dalla Pubblica Amministrazione tramite la propria identità digitale, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Il piano triennale per l'informatica definito dall'AGID prevede il diritto per tutti i cittadini all'uso della PEC e l'istituzione di un albo dei domicili digitali simile a quello (https://www.inipec.gov.it) già presente per le aziende e i professionisti.

Tenuto conto che il ricorso alle comunicazioni per mezzo della Posta Elettronica Certificata nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che rispondente alle finalità espresse dal D.Lgs. 82/2005, in termini di maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente altresì all'Ente un considerevole risparmio in termini di costi e di risorse impiegate,

rispetto al tradizionale invio dei documenti cartacei per mezzo del canale postale.

Considerato che la digitalizzazione del processo di invio di comunicazioni e notifiche a cittadini ed imprese rappresenta una delle misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica.

Rilevato, inoltre, che specialmente nell'ambito delle entrate comunali l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata consente l'invio ai contribuenti di comunicazioni, modelli di pagamento dei tributi e delle altre entrate, nonché di avvisi di accertamento, in sostituzione degli attuali invii postali, con un'evidente diminuzione della spesa, utilizzando un'anagrafe dei domicili digitali per tutti gli invii verso coloro che scelgono di avvalersi di tale opportunità.

In considerazione degli obiettivi sopra descritti, e tenuto anche conto che l'attuale diffusione dell'epidemia da COVID-19 rende necessario avvalersi maggiormente di comunicazioni elettroniche al fine di ridurre gli spostamenti fisici e i conseguenti contatti, si ritiene utile e rispondente alla vigente normativa implementare la comunicazione telematica e sensibilizzare i contribuenti sull'utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, attraverso l'uso della PEC, per tutti i servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.

Per incentivarne l'utilizzo, si ritiene opportuno contribuire con l'acquisto in via sperimentale, per il biennio 2020-2021, delle caselle PEC da distribuire gratuitamente ai Cittadini residenti e contribuenti, persone fisiche, che ne facciano richiesta, mantenendo la gestione sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale. L'attivazione della PEC avrà durata annuale e sarà cura dell'Ente il rinnovo per un ulteriore anno per tutti coloro che non ne faranno esplicita disdetta prima della scadenza del primo anno e ne avranno mantenuto i requisiti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare le linee di indirizzo per l'acquisto, in via sperimentale per il biennio 2020-2021, delle caselle PEC da assegnare gratuitamente ai cittadini maggiorenni residenti e contribuenti del Comune di Torino, persone fisiche, che ne facciano richiesta, mantenendo la gestione sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale;
2) di stabilire che l'attivazione della PEC avrà la durata annuale e sarà cura dell'Ente il rinnovo per tutti coloro che non presenteranno esplicita disdetta prima della scadenza del primo anno e avranno mantenuto i requisiti;
3) di dare atto che la spesa complessiva è stata stimata pari ad Euro 24.000,00 per il biennio 2020-2021, per un importo di Euro 12.000,00 per ciascuno dei due anni su cui si articola la sperimentazione e sarà oggetto di apposite determinazioni dirigenziali di impegno della spesa;
4) di stabilire, nel caso le domande che perverranno dovessero superare le possibilità di evasione derivanti dalle risorse a disposizione, di seguire il criterio di priorità derivante dall'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Bilancio,
Tributi, Suolo Pubblico,
Personale, Servizi Demografici
Sergio Rolando

Il Direttore
Paolo Lubbia

La Dirigente dell'Area
Antonella Riganti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Daniela Mosca

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 32 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2020 al 2 luglio 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 giugno 2020.